

Risposte alla lista delle domande preliminari alla presentazione del terzo rapporto periodico di San Marino (CCPR/C/SMR/3) adottato dal Comitato per i Diritti Umani durante la sua 105ma sessione, 9-27 luglio 2012

24 aprile 2015

Informazioni generali sulla situazione nazionale dei diritti umani, comprese nuove misure e nuovi sviluppi relativamente all'attuazione del Patto

1. Si prega di fornire informazioni dettagliate sui nuovi sviluppi pertinenti riguardanti l'ambito giuridico ed istituzionale in cui i diritti umani vengono promossi e protetti a livello nazionale rispetto al precedente rapporto periodico, comprese eventuali decisioni giurisprudenziali pertinenti. Si prega altresì di descrivere le misure adottate per promuovere la conoscenza del Patto fra giudici, avvocati e pubblici ministeri.

Dal 10 gennaio 2007, data di presentazione del precedente Rapporto nazionale al Comitato dei diritti umani, ad oggi, la Repubblica di San Marino ha adottato numerose disposizioni di Legge in materia di protezione e promozione dei diritti umani e a tutela dei diritti contenuti nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Tra le tante si segnalano:

- Legge 7 gennaio 2008 n. 1, con la quale è stata adottata la “Carta dei diritti delle persone anziane, tutela e valorizzazione del loro ruolo nella società”, che mira a difendere e promuovere i diritti degli anziani, riconoscendo loro il giusto valore e integrandoli maggiormente nella società. Il testo prevede interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a rendere fruibili abitazioni funzionali alle esigenze della popolazione anziana e delle loro famiglie, riconoscendo il valore positivo del contesto familiare ed evitando così lo sradicamento dal loro ambiente.
- Legge 28 aprile 2008 n. 65 “Disposizioni di attuazione della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori”: la Legge dispone le modalità e le misure di protezione per Legge 28 aprile 2008 n. 65 “Disposizioni di attuazione della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori”: la Legge dispone le misure di protezione e le necessarie tutele per accordare una protezione internazionale al minore contro gli effetti nocivi derivanti dal suo trasferimento o mancato rientro illecito e di stabilire procedure atte ad assicurare l'immediato rientro dello stesso nel proprio Stato di residenza abituale, in applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, a cui la Repubblica di San Marino ha aderito il 24 novembre 2006. La presente Legge garantisce altresì la tutela dei diritti di affidamento e di visita concernenti il minore.
- Legge 28 aprile 2008 n. 66 “Disposizioni in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale”: dando concreta applicazione al fondamentale principio di uguaglianza espresso nell’art. 4 della Dichiarazione dei diritti, la Legge ha integrato le disposizioni del vigente Codice Penale introducendo l'Articolo 179 *bis*, con il quale si punisce chiunque diffonda in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o inciti a commettere o commetta atti di discriminazione dettati da motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale, prevedendo per tale reato la perseguibilità d'ufficio. La Legge configura altresì quale circostanza aggravante la commissione di un

reato per finalità di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o legata all'orientamento sessuale.

Tale legge rappresenta un importante provvedimento che conferma l'impegno del Governo e del Parlamento sammarinesi nell'affermazione del principio della non discriminazione e dà attuazione agli impegni internazionali che San Marino ha assunto attraverso l'adesione ai principali strumenti giuridici internazionali in materia, quali il Protocollo n. 12 alla CEDU e la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale.

- Legge 17 giugno 2008 n. 93 “Norme sulla procedura penale e sul segreto istruttorio nel processo penale”: la Legge ha rinnovato sensibilmente il precedente regime, specialmente con riguardo al processo penale, ispirandosi all'esigenza di assicurare al massimo grado il rispetto dei principi del contraddittorio, della difesa e della speditezza, sin dall'avvio del procedimento e dunque già durante le indagini preliminari.
- Legge 20 giugno 2008 n. 97 “Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere”: la Legge definisce il concetto di violenza che ricomprende ogni atto o comportamento idoneo a generare in chi lo subisce, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale e psicologica, la mera minaccia di porre in essere tali comportamenti e la coercizione, la privazione arbitraria della libertà nella vita pubblica e privata.

La Legge prevede inoltre la tutela e soccorso, da parte dello Stato, alle vittime della violenza familiare e sessuale, in tutti i procedimenti civili, penali o amministrativi, anche mediante l'assistenza legale gratuita. L'Authority per le pari opportunità deve vigilare affinché non siano usate immagini ed espressioni lesive della dignità e della identità della persona. La Legge ha introdotto nel codice penale l'art. 181 bis, che definisce quali atti persecutori il *mobbing* e lo *stalking*, ossia le molestie ripetute, che arrechino gravi sofferenze morali e pregiudizio per la dignità, e che prevede come aggravante tale da determinare un aumento della pena inflitta, la circostanza che tali comportamenti lesivi vengano posti in essere sul luogo di lavoro, e che, infine, attribuisce al Giudice inquirente il potere di disporre l'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare ovvero di inibirgli la frequentazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

La Legge ha inoltre introdotto nuove misure inerenti la tutela di minori vittime di violenza, quali il reato per sottrazione e trattenimento di minori all'estero, gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari e l'obbligo di segnalazione - da parte dei Servizi Sociali, delle Forze dell'Ordine e di tutti gli esercenti una professione sanitaria - di fatti di violenza su donne o minori, senza violazione del segreto d'ufficio.

In ossequio alle convenzioni internazionali in materia, è stato equiparato il concetto di servitù con quello di schiavitù e descritte con maggior dettaglio le condotte rilevanti per la realizzazione della riduzione in servitù e del reato di riduzioni in schiavitù; ugualmente è stato ampliato e maggiormente dettagliato il reato di tratta di persone, in linea con le convenzioni internazionali più aggiornate. Il reato di “induzione alla prostituzione” è stato inserito tra i reati contro la persona, intendendo la volontà di tutelare il bene primario della libertà personale, piuttosto che quello della pubblica moralità.

Il successivo Decreto Delegato 31 maggio 2012 n 60 delinea le varie forme di assistenza alle vittime di violenza.

- Legge 27 aprile 2009 n. 57 “Regolamentazione degli interventi sanitari per persone con disturbi mentali”: con tale provvedimento sono stati regolamentati gli interventi sanitari per persone con disturbi mentali, i cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori. In attuazione

della Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa del 1997, la Legge prevede una disciplina ampiamente garantista sia per gli accertamenti che per i trattamenti sanitari obbligatori, istituendo una Commissione per la tutela della salute mentale incaricata di vigilare e sovrintendere tutte le procedure individuate dalla Legge.

- Legge 29 maggio 2013 n. 57 “La mediazione familiare”: la Legge ha introdotto nell'ordinamento sammarinese l'istituto della mediazione familiare. Tale istituto prevede un percorso alternativo al procedimento giudiziario, rispetto alla lite familiare. Tale approccio mira a tutelare maggiormente i minori coinvolti nella separazione dei genitori e a rendere tale evento meno traumatico e doloroso. Con Decreto delegato 2 settembre 2013 n. 120 è stato istituito il registro dei mediatori familiari e sono state dettate le norme deontologiche, il tariffario e gli istituti di alta vigilanza.
- Legge 29 luglio 2013 n. 99 “Responsabilità della persona giuridica”: riconosce la responsabilità giuridica di enti, società, associazioni anche non riconosciute, enti pubblici in quanto esercitino attività economica e nei limiti della stessa, per i reati dolosi commessi per loro conto o comunque nel loro interesse da persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa e per i reati commessi nello svolgimento dell'attività della persona giuridica se il reato è stato reso possibile da una lacuna organizzativa ascrivibile alla persona giuridica, alla carenza di sorveglianza o controllo ovvero quando sia stato commesso su indicazione dei vertici organizzativi o gestionali dello stesso;
- Legge 31 marzo 2014 n.41 “Norme in materia di estradizione”: regola la materia dell'extradizione prevedendo la prevalenza delle disposizioni delle convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica estendendo e completando la scarsa disciplina contenuta nel Codice Penale sammarinese con i principi e le tendenze più aggiornate. In particolare è stato previsto il principio della “doppia punibilità” in base al quale l'extradizione è consentita solo se il fatto contestato sia previsto come reato dalla legge dello Stato sammarinese e da quella dello Stato richiedente; all'estradando sono riconosciuti diritti fondamentali, che possono quindi determinare una limitazione alla concessione dell'extradizione: per esempio può essere negata se richiesta per un reato politico, se vi è ragione di credere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, o che verrà sottoposto a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, oppure ancora l'extradizione potrà essere negata se per il fatto per la quale è richiesta il Paese richiedente prevede la pena di morte.

Tutta la giurisprudenza del Tribunale sammarinese si uniforma ai principi stabiliti dal Patto, che applica e rispetta. In particolare, il Patto ha avuto diretta applicazione – unitamente ad altre norme –, a titolo esemplificativo, nella decisione 30 settembre 2008 nella giurisdizione volontaria n.8 dell'anno 2008 (articolo 22, comma 1 in materia di libertà di associazione, in particolare sindacale), nella sentenza 2 ottobre 2009, in causa civile n. 191 dell'anno 2006 (articolo 23, in materia di adozione e tutela dell'istituto familiare), nella sentenza 12 febbraio 2005 in causa civile di lavoro n. 3 dell'anno 2004 (articolo 14, punto 2 in materia di presunzione di innocenza), nella sentenza 12 aprile 2008 in causa civile n. 378 dell'anno 2007 (articolo 23, comma 2 in materia di diritto al matrimonio).

In ordine alle misure adottate per promuovere la conoscenza del Patto fra giudici, avvocati e pubblici ministeri, si informa che nei giorni 21 e 22 ottobre 2009 la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e Perfezionamento (Pisa - Italia), ha organizzato dei corsi di formazione rivolti a magistrati, avvocati e forze di polizia, in materia di protezione dei diritti umani e relativo monitoraggio, nel corso dei

quali sono state affrontate anche le tematiche del rispetto dei diritti civili e politici e gli strumenti internazionali volti alla loro tutela.

Inoltre, si informa che la Scuola Superiore della Magistratura Italiana, ha consentito la frequenza dei corsi e delle iniziative di formazione e aggiornamento anche ai magistrati sammarinesi. Sono previsti, in questa sede, altresì moduli aventi ad oggetti la tutela dei diritti civili e politici alla luce delle convenzioni internazionali. E' allo studio una convenzione che consentirà la stabile frequenza ai corsi da parte dei magistrati sammarinesi.

Si stanno, altresì, definendo corsi destinati alle Forze di Polizia, organizzati dall'Università di San Marino.

2. Si prega di fornire informazioni dettagliate su eventuali misure significative di natura politica o amministrativa adottate dal precedente rapporto per promuovere e proteggere i diritti umani, nonché sulle relative risorse stanziare, sui loro strumenti, obiettivi e risultati.

La Legge n.97/2008 ha istituito l'Authority per le Pari Opportunità, un organismo di nomina parlamentare, con il compito di promuovere e sostenere ogni iniziativa tesa alla prevenzione del fenomeno della violenza, garantendo il sostegno alle vittime, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli operativi, e favorire e vigilare l'operato delle Associazioni tese a promuovere la conoscenza dei servizi preposti all'assistenza e capaci di avviare percorsi di prevenzione. L'Authority promuove annualmente la stipula di una Convenzione, per il tramite della Direzione Generale I.S.S. – Istituto della Sicurezza Sociale - con una "Casa di Accoglienza" del circondario. Essa promuove corsi di formazione professionale obbligatori con cadenza annuale al fine di fornire strumenti adeguati e formare personale specializzato a Magistrati, Forze dell'Ordine, Ordini Professionali, Servizi Socio-Sanitari, e Personale Scolastico, Mediatore Familiare, demandando al Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino l'organizzazione dei medesimi. Inoltre, si coordina con l'Authority Sanitaria al fine di garantire la raccolta dei dati relativi alla violenza contro le donne e di genere.

L'Authority per le Pari Opportunità è composta da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale che restano in carica per 4 anni fra esperti in materie giuridiche, esponenti di associazioni o organizzazioni non governative attive nel settore delle Pari Opportunità, esperti di comunicazione e di psicologia.

L'Authority è stata indicata quale organismo di coordinamento nazionale, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.60/2012, di un tavolo tecnico - istituzionale composto da un membro rappresentativo di ciascuna delle seguenti istituzioni: Authority per le Pari Opportunità, Corpo della Gendarmeria, Corpo di Polizia Civile, Direzione Generale ISS, Ordine degli Avvocati, Ordine Psicologi, Scuole e Tribunale Unico.

Tale tavolo tecnico - istituzionale è finalizzato a dare attuazione agli obiettivi definiti nel Decreto Delegato e nella Legge n.97/2008 ed opera attualmente solo nell'ambito del coordinamento nazionale.

Il Congresso di Stato ha inoltre aderito, con propria Delibera del 30 ottobre 2006 n. 44, alla campagna del Consiglio d'Europa "Tutti diversi, tutti uguali", costituendo un apposito Comitato incaricato di attuare azioni e progetti nell'ambito di questa campagna. Il Comitato ha efficacemente svolto la propria funzione nell'arco di un anno, presentando il proprio Rapporto finale il 5 novembre 2007.

3. Si prega di fornire eventuali altre informazioni sulle nuove misure adottate per divulgare ed attuare le raccomandazioni del Comitato dalle sue precedenti osservazioni conclusive del 2008 (CCPR/C/SMR/CO/2), compresi eventuali dati statistici necessari.

A seguito della discussione del secondo Rapporto di San Marino sul Patto, avvenuta dinnanzi al Comitato l'11 luglio 2008, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha emanato un comunicato inviato a tutti gli organi stampa, che è tutt'ora pubblicato sul sito della Segreteria all'indirizzo <http://www.esteri.sm/on-line/home/news/articolo1000293.html>, dal quale è possibile accedere ai testi in lingua italiana del secondo Rapporto e le osservazioni conclusive del Comitato.

Informazioni specifiche sull'attuazione degli Articoli da 1 a 27 del Patto, anche riguardo alle precedenti raccomandazioni del Comitato

Ambito costituzionale e giuridico in cui il Patto viene attuato (art. 2)

4. In riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (par. 5), si prega di chiarire l'esatto status del Patto e del Protocollo Facoltativo nel diritto interno, in particolare in caso di contrasto fra una legge interna e il Patto, nonché la possibilità che il Patto venga invocato dai singoli individui dinnanzi ai tribunali o che venga applicato dai tribunali e dalle corti nazionali. Si prega di fornire eventuali esempi di casi in cui le disposizioni del Patto siano state applicate o interpretate.

Ai sensi dell'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti, la Repubblica assume l'impegno di uniformarsi alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di conformarsi nell'azione internazionale ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.

L'ordinamento sammarinese "riconosce, garantisce e attua i diritti e le libertà fondamentali enunciati nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali", mentre "gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne". In questo modo si delinea la preminenza, in caso di contrasto con le norme interne, degli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, di cui la Repubblica è parte. Tra questi ultimi rientra certamente il Patto. Alle norme in esso contenute non si riconosce soltanto il valore di principi ispiratori della normativa interna, ma l'immediata e prevalente applicazione qualora il sistema sammarinese contenga norme non aderenti o discordanti e la possibilità di sottoporre le leggi in contrasto ad una questione di legittimità costituzionale.

L'elevazione delle norme del Patto a parametro costituzionale è dimostrata già prima dell'istituzione del Collegio Garante, quando la verifica di legittimità era rimessa al Consiglio Grande e Generale sulla base del parere di un esperto nominato dal medesimo Consiglio.

Nel 1999 vi fu un caso di pronuncia di conformità da parte del Consiglio Grande e Generale delle norme interne rispetto a quella internazionali, relativamente alla richiesta di legittimità di alcuni articoli del Codice di Procedure Penale¹

¹ Delibera n. 4 della seduta del 18 gennaio 1999 con la quale il Consiglio accolse il parere dell'esperto Prof. Severino Caprioli sulla verifica di legittimità degli articoli 13, 14, 19, 175 e 186 del Codice di Procedura Penale e degli articoli 2, 10, 17 e 24 della Legge 28 ottobre 1992 n.83 (Ordinamento Giudiziario) in relazione all'articolo 3, quarto comma, e 15, secondo e terzo comma, della Legge 8 luglio 1974 n.59, all'articolo 14, primo comma del Patto e all'articolo 6, primo comma della CEDU.

Nel 2004 vi fu un caso di rigetto del ricorso per legittimità costituzionale di alcuni altri articoli del Codice di Procedura penale e dell'Ordinamento giudiziario rispetto alla Dichiarazione dei diritti sammarinese e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali².

Pari diritti fra uomini e donne e proibizione della discriminazione (Articoli 2, 3 e 26)

5. In base ad informazioni ottenute da altre fonti, la Legge n. 97 del 20 giugno 2008 ha istituito l'Autorità per le Pari Opportunità; si prega di fornire informazioni sui risultati dell'attività svolta da tale Autorità per migliorare la rappresentanza femminile in ambito politico.

L'Authority per le Pari Opportunità è un organismo di nomina parlamentare, istituito dalla Legge n.97/2008 con compiti specifici in ordine alla prevenzione e alla repressione della violenza contro le donne e di genere, ivi compresa la violenza domestica, e compiti di affiancamento alla Commissione Pari Opportunità (istituita con Legge n.26/2004).

Esso è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale che restano in carica per 4 anni fra esperti in materie giuridiche, esponenti di associazioni o organizzazioni non governative attive nel settore delle Pari Opportunità, esperti di comunicazione e di psicologia.

Il Decreto Delegato n.60/2012 in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 97/2008 stabilisce i compiti dell'Authority per le Pari Opportunità, ovvero:

- promuovere iniziative tese alla prevenzione del fenomeno della violenza, garantendo il sostegno alle vittime, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli operativi,
- favorire e vigilare sull'operato delle Associazioni tese a promuovere la conoscenza dei servizi preposti all'assistenza e capaci di avviare percorsi di prevenzione,
- promuovere annualmente la stipula di una Convenzione, per il tramite della Direzione Generale ISS con una "Casa di Accoglienza" del circondario,
- promuovere corsi di formazione professionale obbligatori con cadenza annuale al fine di fornire strumenti adeguati e formare personale specializzato a Magistrati, Forze dell'Ordine, Ordini Professionali, Servizi Socio-Sanitari, e Personale Scolastico, Mediatore Familiare, demandando al Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino l'organizzazione dei medesimi,
- coordinarsi con l'Authority Sanitaria al fine di garantire la raccolta dei dati relativi alla violenza contro le donne e di genere e redigere annualmente apposito rapporto che deve diffondere nella comunità.

Dalla nomina dei suoi membri, nel gennaio 2009, l'Authority ha dato priorità agli interventi finalizzati alla piena applicazione della legge, con particolare attenzione e impegno alla diffusione dei contenuti della stessa e alla informazione sui servizi e sulle misure previste per il sostegno e

² Sentenza n.13/2004, con la quale il Collegio Garante rigetta la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio nei confronti degli articoli 2, 13, 15, 19, 20, 186 del Codice di Procedura Penale, nonché dell'art.1, comma 1, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 - Disposizioni sull'Ordinamento Giudiziario - per contrasto con gli artt.3, comma 16, 4, comma 1, 15, commi 1, 2, 3, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento sammarinese, nonché al combinato disposto dell'art.1, comma 3, della Legge 8 luglio 1974 n.59 e dell'art.6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - resa esecutiva con Decreto 9 marzo 1989 n.22 -, nonché dell'art.10, comma 1, del Patto.

l'aiuto alle vittime di violenza, nonché alla costruzione della rete dei servizi pubblici, divenuta operativa con il Decreto Delegato n.60/2012.

Sul piano della promozione della rappresentanza femminile in ambito politico, l'Authority non ha predisposto azioni precise, o progetti dedicati, interpretando in questa prima fase il ruolo di affiancamento alla Commissione Pari Opportunità. Ha invece promosso, presso il Coordinamento Didattico Pubblica Istruzione, l'attivazione di un piano di formazione professionale per tutti i docenti e il potenziamento del *curriculum* scolastico di ogni ordine e grado con l'obiettivo del raggiungimento dell'uguaglianza di genere, *de jure* e *de facto*, quale elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

A tale scopo il dipartimento della formazione dell'Università di San Marino promuove proposte di aggiornamento e formazione per la scuola e per la cittadinanza nella logica della prevenzione e dell'educazione.

La recente riforma elettorale (Legge qualificata n. 1 del 5 agosto 2008) ha inoltre previsto che per ciascuna lista elettorale che si presenti alle elezioni generali del Paese, non possano essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere (c.d. "quota rosa")

6. Alla luce delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (par. 9), si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per permettere ai bambini con solo un genitore naturalizzato di acquisire la cittadinanza sammarinese immediatamente, piuttosto che al compimento del diciottesimo anno di età, così come avviene nel caso di bambini con entrambi i genitori naturalizzati.

La Legge 30 marzo 2012 n.35 "Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione" ha modificato la disciplina di acquisto della cittadinanza per i minori. L'art. 4 ha parificato i figli di un solo genitore naturalizzato a quelli di entrambi i genitori naturalizzati. Anche il comma 2 del medesimo articolo è ispirato a motivi di equità, in quanto prevede il caso del minore il cui genitore sia deceduto prima di poter presentare la domanda di naturalizzazione per sé e per i figli minori avendone i requisiti. Di seguito il testo intergale dell'articolo 4:

"1. Gli effetti della naturalizzazione si estendono immediatamente ai figli minori del genitore naturalizzato che ne abbia fatto domanda, purché siano dimoranti alla data della domanda.

2. Il comma che precede si applica anche al minore il cui genitore, che avrebbe avuto diritto alla naturalizzazione avendo i requisiti con riferimento alla data del 1° aprile 2012, sia deceduto prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda senza averla presentata.

3. La domanda di naturalizzazione per i minori è presentata da chi esercita la potestà, o dal tutore ovvero dal procuratore speciale nominato dal Commissario della Legge quale giudice tutelare. Costoro prestano, per conto dei minori, il giuramento di cui all'articolo 9 e rilasciano la dichiarazione di voler rinunciare alle altre cittadinanze possedute ai sensi della presente legge.

4. Il minore naturalizzato ai sensi del comma 1 o comma 2 mantiene la cittadinanza sammarinese acquisita se entro il termine perentorio di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età adempia a quanto previsto dall'articolo 9 per la rinuncia alle altre cittadinanze possedute."

Violenza nei confronti delle donne (Articoli 3 e 7)

7. Tenendo conto delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato, (par.8), si prega di fornire informazioni dettagliate su eventuali programmi istituiti e sulle misure di sensibilizzazione eventualmente adottate per promuovere l'attuazione

della Legge n. 97 del 20 giugno 2008 sulla Prevenzione e la Repressione della Violenza nei confronti delle Donne e sulla Violenza di Genere, al fine di combattere la violenza contro le donne. Si prega di fornire informazioni sull'impatto che questi eventuali programmi hanno avuto in termini di riduzione della violenza contro le donne, nonché sulle misure di valutazione adottate. Si prega di fornire informazioni su: (a) l'attuale prevalenza di violenza contro le donne; (b) casi identificati; (c) procedimenti penali degli autori dei reati; e (d) condanne e sentenze. Si prega di indicare le misure adottate dallo Stato parte per prevenire la violenza di genere e domestica, anche per proteggere le ragazze e le donne con disabilità, e per aiutare le ragazze e le donne ad accedere all'assistenza.

Fra i programmi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione promossi dall'Authority si segnala la distribuzione gratuita a tutti i cittadini, disponibile presso tutte le strutture, scuole e servizi di un *vademecum* che fornisce informazioni sulle fattispecie di reato e sulle relative sanzioni penali, nonché le indicazioni dei percorsi di tutela e sostegno previsti viene denunciata la violenza.

L'Authority inoltre si è costituita parte civile in processi penali ed ha denunciato alla magistratura l'uso di immagini lesive della dignità della donna presenti in una pubblicità, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 20 e 3 della citata Legge.

Si inserisce in questo contesto, per le finalità che persegue, anche la recente Legge sulla mediazione familiare (Legge n.57/2013).

L'introduzione di specifici programmi di formazione e sensibilizzazione, considerato il breve periodo di applicazione della legge, pur offrendo positivi elementi di analisi qualitativa non consentono una valutazione oggettiva sulla riduzione del fenomeno. Si valuta, tuttavia, tra gli effetti positivi delle misure adottate (informazione e attivazione di servizi) la maggior emersione del fenomeno.

Nei quattro anni della legge si sono avute annualmente dalle 20 alle 23 segnalazioni di violenza. Le denunce presentate sono annualmente 15-17 ed arrivano a sentenza 3-4 casi. Il fenomeno interessa quasi esclusivamente le donne. L'ambito è quello domestico e delle relazioni affettive. Quasi sempre nel nucleo familiare ci sono minori. Le vittime di violenza sono residenti in territorio. La cittadinanza forense è di poco superiore a quella sammarinese.

In ordine di consistenza numerica le segnalazioni/interventi arrivano da: Gendarmeria, Salute Mentale, Tribunale Unico e Pronto Soccorso. Il 99% delle segnalazioni che arrivano al Servizio UOS Tutela Minori si traducono in una effettiva presa in carico da parte del servizio per programmi di intervento/sostegno/accompagnamento. Quantitativamente le segnalazioni pervenute alla Tutela Minori sono: 3 casi nel 2008 (prima della legge), 16 casi nel 2010 e 13 casi nel 2012.

Fra le misure adottate per aiutare le ragazze e le donne con disabilità si segnala il lavoro integrato tra i Servizi UOS Tutela Minori, UOC Ostetricia e Ginecologia, UOS Salute Donna, UOC Pediatria, UOS Dipendenze Patologiche, UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve, finalizzato in modo particolare alla prevenzione del maltrattamento infantile e promozione della genitorialità positiva, oggetto anche di specifico percorso di formazione.

Possono rientrare nelle misure adottate, anche se non precisamente inseriti in protocolli, i progetti di prevenzione rivolti agli adolescenti, con attività condotte da esperti (medici, ginecologi e psicologi), all'interno della scuola ed in collaborazione con essa.

Proibizione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Articoli 7, 2, 10 e 26)

8. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate dallo Stato parte per garantire che i servizi di assistenza sanitaria forniti alle persone con disabilità si basino sul loro consenso libero e informato.

La Legge 28 aprile 1989 n. 43 “Carta dei Diritti e dei Doveri del Malato” all’art. 1.2 sancisce che il cittadino ha diritto “ad esprimere il proprio consenso preventivo al trattamento o ad altri atti medici. Il personale sanitario potrà valutare in determinati casi di urgenza ed evidente necessità, l’opportunità di procedere astenendosi dall’ottenimento del consenso, se possibile informando preventivamente un rappresentante o parente prossimo”.

Inoltre, la Repubblica di San Marino, con il Decreto 26 febbraio 1998 n.45, ha provveduto alla ratifica della Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina – Convenzione di Oviedo, che è diventata parte dell’ordinamento giuridico sammarinese.

Con la Legge 29 gennaio 2010 n. 34 sono stati istituiti il Comitato Sammarinese di Bioetica ed il Comitato Etico per la Ricerca e la Sperimentazione; il Decreto Delegato 17 gennaio 2011 n. 2 regola il funzionamento dei Comitati; per quanto riguarda le sperimentazioni ampio rilievo è dato alla tematica del consenso informato, anche rispetto ai soggetti “incapaci di dare un consenso personale” (All. A-A.7 del Decreto n.2/2011).

La Legge 25 maggio 2004 n. 69, successivamente integrata con il Decreto 5 maggio 2005 n. 70 e con la Legge 28 dicembre 2007 n. 136, regola il funzionamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. I principi di tale legge sono “Lo Stato garantisce ai cittadini ed agli utenti, attraverso le procedure dell’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private, prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità dei presidi sanitari e socio-sanitari, nonché lo sviluppo sistematico e programmato dei servizi sanitari e socio-sanitari pubblici”.

La previsione, per le strutture che agiscono sui disabili, dell’obbligo di dotarsi di apposite procedure in materia di consenso è contenuta nell’allegato al Decreto n.70/2005 “Requisiti generali delle strutture socio-sanitarie” (au.SS.RG 8.7).

Di particolare rilievo è la Legge 27 aprile 2009 n.57 “Regolamentazione degli interventi sanitari per persone con disturbi mentali”, della quale si evidenzia l’art. 1 (Principi):

“Gli interventi per gli accertamenti diagnostici, la terapia e la riabilitazione dei disturbi mentali sono di norma volontari; anche per questi interventi va ricercato un consenso valido ed informato da parte dell’interessato.

Gli interventi sanitari obbligatori sono regolamentati dalla presente legge; la finalità di tali interventi è unicamente quella di consentire il trattamento sanitario di gravi disturbi mentali.

Ogni intervento sanitario obbligatorio, di cui al comma che precede, essendo destinato ad incidere su diritti indisponibili, richiede una tutela giurisdizionale.”

Gli articoli successivi, in conformità con la Convenzione di Oviedo, sono sempre caratterizzati dal rispetto dei diritti del paziente anche durante l’esecuzione di un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO); quale esempio si veda l’art. 6 - 8vo paragrafo: “Durante l’esecuzione del TSO i sanitari hanno, comunque, l’obbligo di tentare di ottenere il consenso al trattamento da parte del paziente”.

Espulsione di stranieri (Articolo 13)

9. Si prega di spiegare se lo Stato parte ha istituito una procedura per la concessione dello status di rifugiato.

No, l'ordinamento sammarinese non prevede la concessione dell'asilo o dello status di rifugiato in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status di rifugiato e al suo Protocollo del 1967, ai quali San Marino non è parte. Stabilire una procedura di determinazione dello status di rifugiato risulterebbe problematico per le autorità sammarinesi, soprattutto per via della mancanza di controlli alla frontiera tra Italia e San Marino.

Tuttavia, la Legge n. 118/2010 (Articolo 14) e il Decreto n. 186/2010 (Articolo 15) prevedono espressamente il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario per ragioni umanitarie e di protezione sociale. Tale permesso, rilasciato dal Congresso di Stato, può essere concesso in caso di speciali necessità di tipo umanitario e consente al titolare di beneficiare dell'assistenza sanitaria e di prestazioni economiche temporanee da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Diritto alla libertà e alla sicurezza della persona e diritto ad un equo processo e all'uguaglianza di fronte alla legge (Articoli 9 e 14)

10. In relazione alle sue precedenti osservazioni conclusive (par. 11), il Comitato è preoccupato del fatto che lo Stato parte non abbia ancora adottato un nuovo Codice di Procedura Penale, nonostante la Legge n. 93 del 17 giugno 2008 che garantisce un equo processo. Si prega di fornire informazioni sui progressi compiuti relativamente alla stesura e all'adozione di un nuovo Codice di Procedura Penale completo conformemente al Patto, comprese le garanzie relative ad un equo processo, come menzionato nella Legge n. 93 del 17 giugno 2008.

Con Delibera del Congresso di Stato n. 20 del 12 febbraio 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro costituito da funzionari della Segreteria di Stato Affari Interni e dell'Avvocatura dello Stato, da Commissari della Legge del Tribunale Unico e da Rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e Notai sammarinesi, che ha mandato di predisporre un nuovo Codice di Procedura Penale, rispettoso delle garanzie costituzionali, che miri ad una maggiore celerità dei processi. Il Gruppo di lavoro è all'opera e non ha ancora terminato il proprio mandato.

11. Relativamente alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (par. 12), si prega di indicare eventuali misure adottate dallo Stato parte per organizzare l'assistenza legale e garantire che questa venga fornita a tutti coloro che ne hanno necessità e laddove ciò sia richiesto dagli interessi della giustizia. Si prega di specificare se la commissione speciale che si occupa di richieste di assistenza legale ha mai rigettato una richiesta. Se sì, indicare i motivi di tale rifiuto.

L'assistenza giudiziaria in sede penale è assicurata a tutti: quando il soggetto perseguito è sprovvisto di un difensore di fiducia, l'assistenza è affidata all'Avvocato d'ufficio, la cui disciplina di riferimento è attuale contenuta nella legge 30 ottobre 1996 n.131 "Riforma dell'incarico da Avvocato d'ufficio".

Gli avvocati d'ufficio in numero non inferiore a due, sono nominati, per un periodo di un anno con decreto reggenziale sentito il parere della Segreteria di Stato alla Giustizia. Oltre alla retribuzione espressamente prevista dalla legge erogata dallo Stato, l'avvocato d'ufficio percepisce un'indennità per ogni processo nel quale presta la sua opera di difensore, indennità che è posta dal Giudice con sentenza a carico di coloro che abbiamo usufruito di tale prestazione.

Nell'espletamento dell'incarico, l'avvocato d'ufficio deve assumere la difesa degli imputati, dei fermati o arresti che siano sprovvisti di un difensore di fiducia e, in particolare, fino a quando quest'ultimo non venga designato deve presenziare alle udienze dibattimentali nonché presentare il proprio patrocinio in ogni altro caso in cui ciò sia previsto per legge.

L'avvocato d'ufficio deve mantenersi costantemente reperibile sia nelle ore diurne che notturne, e, in caso di impedimento, deve comunicare il nominativo di un altro difensore che si incarica di sostituirlo.

In sede civile è principio di ordine generale che la difesa in giudizio, e quindi la capacità di compiere atti processuali, deve essere affidata ad un avvocato legalmente iscritto all'Albo istituito con il Decreto reggionale 1 febbraio 1995 n. 11 e liberamente scelto dalla parte in giudizio. Laddove tuttavia la parte versi in uno stato di bisogno, il diritto alla difesa viene riconosciuto e garantito attraverso l'istituto del gratuito patrocinio di cui alla Legge 20 dicembre 1884. Ai sensi dell'art. 1, che deve essere interpretato alla luce del precetto costituzionale contenuto nell'art. 15 della Dichiarazione dei diritti e dell'art. 6 della CEDU, chiunque versi nelle condizioni previste dalla legge può essere ammesso al gratuito patrocinio.

I presupposti per l'ammissione al suddetto beneficio sono individuati nello stato di povertà, da documentarsi mediante atto notorio assunto dall'Ufficiale di Stato Civile, e nel buon diritto nella controversia per cui si chiede l'assistenza giudiziaria; l'accertamento di quest'ultimo diritto, ovvero la probabile vittoria della causa, è rimesso, per effetto della Legge 5 giugno 1923 n. 13, al Consiglio del XII che si esprime a seguito di apposita relazione affidata ad un esperto. Il Consiglio dei XII ha facoltà di decidere caso per caso sulla concessione del gratuito patrocinio in considerazione dello stato di povertà del richiedente ed il suo buon diritto nella controversia per cui domanda l'assistenza giudiziaria.

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, è firmata dal procuratore legale e diretta ai Capitani Reggenti. La carenza di detti requisiti determina il rigetto della domanda.

La predetta istanza, debitamente registrata, ai sensi dell'articolo 7, sospende dal giorno della sua presentazione la decorrenza dei termini ad ogni effetto di legge.

L'ammesso al gratuito patrocinio gode del suddetto beneficio anche in grado d'appello, se il gravante è promosso dalla controparte, mentre dovrà ottenere una nuova autorizzazione nel caso in cui intenda esso stesso promuovere l'appello. Costante giurisprudenza ha altresì affermato che il beneficio del gratuito patrocinio concesso per il giudizio di cognizione vale anche per il successivo procedimento esecutivo.

Gli atti del procedimento formati dal procuratore dell'ammesso al gratuito patrocinio sono in carta libera e pertanto l'attore ammesso al gratuito patrocinio non è tenuto al pagamento dell'imposta giudiziaria.

Per quanto concerne gli onorari, le competenze e i diritti saranno ripetibili soltanto dal soccombente non assistito gratuitamente; qualora la sentenza ordini, in tutto o in parte, la compensazione delle spese, queste saranno prelevate in tutto o in parte da ciò che l'Autorità giudiziaria attribuisce a chi ha usufruito del gratuito patrocinio.

Nel decennio 1997-2007, le domande di assistenza giudiziaria civile (gratuito patrocinio) giunte al Consiglio dei XII sono state quattro, di cui due accolte e due rigettate.

E' da evidenziare che l'articolo 17 della Legge n.97/2008 ha previsto che in tutti i procedimenti, civili, penali o amministrativi, alla vittima dei reati di violenza sia assicurata l'assistenza legale,

anche al di fuori delle condizioni per il gratuito patrocinio, quando non sia obiettivamente in grado di provvedere alla propria difesa processuale.

Diritto alla riservatezza (Articolo 17)

12. In riferimento alle osservazioni conclusive del Comitato (par. 13), si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che la Legge n. 28 del 26 febbraio 2004, nella sua applicazione, mantenga il diritto alla riservatezza così come garantito dall'Articolo 17 del Patto. Indicare inoltre eventuali misure adottate per chiarire le misure legislative in materia di antiterrorismo introdotte dallo Stato parte e per garantire che, nella loro applicazione, tali misure non contravvengano al Patto.

San Marino ha aderito a numerose Convenzioni internazionali in materia di terrorismo rafforzando altresì le misure interne volte a prevenire e reprimere detto fenomeno. Il legislatore ha approvato, infatti, la Legge 26 febbraio 2004 n. 28, successivamente modificata ed integrata dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92, introducendo disposizioni penali di contrasto alle attività di preparazione e/o compimento di atti terroristici.

Da ultimo, nel corso del 2014, al fine di prendere parte alla cooperazione internazionale antiterrorismo, San Marino ha ultimato l'iter di adesione alle 13 Convenzioni adottate su iniziativa delle Nazioni Unite e di altri organizzazioni internazionali ed ha contestualmente provveduto a recepirne i contenuti nel Decreto Legge 15 luglio 2013 n. 83.

Le norme suddette bilanciano, da un lato, l'esigenza di apprestare adeguate misure di accertamento e di lotta agli atti eversivi di matrice terroristica, e, dall'altro, garantire un'ampia tutela al diritto di ciascun individuo alla riservatezza.

È pacifico che il diritto alla riservatezza si concreta nel divieto di qualsiasi ingerenza e indiscrezione da parte di terzi nella sfera della vita privata della singola persona ed è per detta ragione che il legislatore ha previsto specifici accorgimenti per garantire che le tecniche investigative non risultino lesive del riserbo dell'individuo. A tal riguardo è stato previsto che le stesse siano sempre autorizzate dal Commissario della Legge al quale deve esser data immediata e tempestiva comunicazione dell'attività svolta dagli organi di Polizia, cui, si specifica, è fatto divieto di estrarre copia o duplicare gli atti se non previo consenso dell'autorità giudiziaria. Si dispone, inoltre, che la documentazione relativa a terzi o estranei ai fatti di indagine venga distrutta non appena accertata la loro estraneità. La violazione di dette prescrizioni è punita con la prigionia e l'interdizione di secondo grado (dai pubblici uffici e dai diritti politici).

Infine, la disciplina delle intercettazioni è contenuta nella Legge 21 luglio 2009 n.98 "Legge sulle intercettazioni" e nel Decreto Delegato 29 dicembre 2009 n.178 "Regolamento archivio riservato delle intercettazioni di cui all'art. 13, comma 2 della Legge 21 luglio 2009 n. 98".

Libertà di espressione e di opinione (Articolo 19)

13 Nelle sue precedenti osservazioni conclusive (par. 14), il Comitato ha espresso preoccupazioni circa la portata potenzialmente troppo ampia dell'applicazione degli Articoli 183, 184 e 185 del Codice Penale concernenti le pene per i reati contro l'onore, e circa la compatibilità di tali disposizioni con il Patto. Si prega di indicare le misure adottate per garantire che l'applicazione degli Articoli 183, 184 e 185 del Codice Penale non violi le disposizioni dell'Articolo 19 del Patto.

Il superamento del potenziale conflitto che può verificarsi tra la tutela legislativa di due diritti parimenti importanti e garantiti sia dalla Costituzione che dai trattati e convenzioni internazionali, quali quello della libera manifestazione del pensiero, da un canto, e la difesa dell'ordine o della morale e la protezione della reputazione e dei diritti altrui, dall'altro, è stata oggetto di varia giurisprudenza che in questi ultimi anni ha contribuito a definire meglio gli ambiti e a fornire un'interpretazione moderna e pertinente del dettato normativo.

Si rammenta che nella Repubblica di San Marino risulta ancora vigente il diritto comune, per cui la giurisprudenza assurge spesso a fonte sussidiaria per la corretta interpretazione ed applicazione della norma.

Nessun dubbio circa la tutela generale ed assoluta del diritto di manifestazione del pensiero e libertà d'espressione, protetto sia dall'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese, che dagli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La citata Dichiarazione stabilisce che i limiti alla libera manifestazione del pensiero possono essere soltanto quelli stabiliti dalla legge unicamente per gravi motivi di ordine pubblico o per gravi motivi di interesse pubblico.

In tema di diffamazione, la sentenza del 4 marzo 1988 n. 23 ha sancito che la diffamazione non sia configurabile, qualora manchi la coscienza e la volontà di propalare fatti lesivi all'altrui reputazione. Le affermazioni contenute in una lettera, ad esempio, non sono per loro natura idonee a diffamare; penalmente responsabile dovrà invece ritenersi chi si è assunto la responsabilità di divulgarne il contenuto lesivo dell'onore di un soggetto senza preventivamente avere interpellato il mittente.

In tema di libertà di stampa la sentenza n. 66 del 1993 ha stabilito che il diritto-dovere del giornalista di informare è esercitato liberamente, senza tema di incorrere nel reato di diffamazione, quando risulti la verità oggettiva della notizia e la sua pertinenza ad interessi pubblici e generali. Non solo: anche qualora il giornalista occorra in errore, ma avesse egli agito con cura, attenzione e diligenza, potrà l'errore stesso avere efficacia di giustificazione. Il diritto di cronaca e informazione non ha dunque altri limiti se non quello della verità delle notizie e dell'esistenza di un interesse generale. Ovviamente dovrà essere evitata ogni forma di offesa e di denigrazione lesiva dell'altrui dignità e reputazione.

Addirittura recentissima giurisprudenza d'appello ha chiarito che in tema di critica politica le espressioni di commento anche offensivo non sono rilevanti a fini penali. Con sentenza del Giudice d'Appello 3 novembre 2009 si sancisce: *“il linguaggio sconveniente, il tono sgarbato e tale da rivelare disprezzo per l'interlocutore [politico] o il suo operato, o per le sue idee, non potrà mai costituire un'offesa al principio o all'onore della persona”*. [...] *L'uomo politico, dal momento in cui decide di svolgere un'attività pubblica è esposto ben più di altri alla critica, anche pretestuosa e subdola, alle scorrettezze e ai colpi bassi; ma ciò non coinvolge la sua onorabilità fin che si tratta di critica all'operato pubblico.*

In considerazione di tale ultima giurisprudenza, assunta al più alto livello della giurisdizione penale di merito, può oggi affermarsi la tendenziale prevalenza della libera manifestazione del pensiero sul diritto alla tutela delle persone il cui operato o comportamento, in ragione del ruolo o dell'incarico ricoperto, può legittimamente essere sottoposto a critica, anche offensiva.

Diritti dei fanciulli (Articoli 24, 9, 10 e 14)

14 In riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (par. 15), si prega di indicare se lo Stato parte ha adottato il Regolamento Generale dei Corpi Militari, che aumenterebbe l'età minima del servizio militare a 18 anni, nonché le misure introdotte per modificare l'Articolo 3 della Legge no. 15 del 26 gennaio 1990

sulle circostanze eccezionali in cui tutti i cittadini fra i 16 e i 60 anni possono essere chiamati alle armi.

Purtroppo la modifica del Regolamento Generale dei Corpi Militari è ancora allo studio. Tuttavia, si prega di notare che la Repubblica di San Marino è uno stato neutrale: non dispone di esercito né di servizio militare obbligatorio.

L'articolo 3 della Legge 26 gennaio 1990 n. 15, secondo cui *“il cittadino sammarinese è obbligato al servizio militare dall'età di sedici anni compiuti ai sessanta anni compiuti”*, deve essere letto in combinazione con il disposto del successivo articolo 4, che disciplina la circostanza eccezionale della mobilitazione generale.

Infatti, a San Marino il servizio militare riveste da sempre carattere volontario, a partire dall'età di diciotto anni come previsto dai regolamenti speciali dei singoli Corpi. La fissazione dell'età di sedici anni per il reclutamento in caso di mobilitazione generale è retaggio di precedenti normative, che San Marino si è impegnato a modificare già in altre sedi.

Va comunque rilevato che neppure nei momenti più critici della storia sammarinese si è fatto ricorso ad un arruolamento obbligatorio e alla mobilitazione generale di tutti i cittadini.

15 In relazione ad informazioni ottenute da altre fonti, si prega di fornire informazioni sulle misure che lo Stato parte ha adottato o prevede di adottare per proibire chiaramente le pene corporali in tutta la sua legislazione.

La Legge n.140/2014 sancisce che il minore ha diritto alla tutela e alla sicurezza, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti lesivi dell'integrità fisica e psicologica.

Tale Legge ha quindi introdotto nel Codice Penale, attraverso la modifica dell'art. 234, il divieto di punizioni corporali, punendo con la prigionia o l'interdizione di primo grado dalla potestà genitoriale, dall'ufficio, professione od arte, coloro che, nell'uso dei poteri di correzione o disciplina, infliggono punizioni corporali o utilizzano altri mezzi coercitivi o repressivi, qualora l'applicazione di tali punizioni o mezzi causi un pericolo al corpo o alla mente o una malattia alla persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata. La prigionia è innalzata al terzo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 (*“aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente del viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalità ovvero la perdita della capacità di procreare, o la mutilazione genitale”*) o di quinto grado se ne deriva la morte

16 In relazione ad informazioni ottenute da altre fonti, si prega di indicare le misure adottate per introdurre un sistema di giustizia penale minorile. Si prega di fornire informazioni sulle pratiche del tribunale penale e le condizioni di detenzione in relazione ai minori.

Ad oggi non è stato istituito un Tribunale minorile.

La Legge n. 140/2014, già menzionata, ha aumentato dai dodici ai quattordici anni l'età d'imputabilità per i minori prevista dal Codice Penale ed ha disposto la riduzione della pena con una diminuzione da uno a due gradi per i minori che abbiano superato gli anni quattordici ma non i diciotto e la possibilità per il giudice di applicare la riduzione della pena a coloro che al momento del fatto avevano un'età non superiore agli anni ventuno.

Tale modifica legislativa ha riconfermato l'art. 1 della Legge n. 86/1974, che prevede la perizia biopsichica obbligatoria per il minore: l'imputabilità deve essere sempre accertata dal giudice in concreto.

Partecipazione alla vita pubblica (Articolo 25)

17 Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per emendare il codice elettorale, che esclude dal voto le persone con “infermità mentale”.

La Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1 “Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali” ha modificato l'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 “Legge elettorale” escludendo dall'esercizio del voto solo gli interdetti per infermità di mente e non più gli inabilitati per infermità di mente.

Uguaglianza di fronte alla legge (Articolo 26)

18 In riferimento alle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (par. 17), si prega di indicare le misure adottate per riconsiderare la straordinaria lunghezza e le difficoltà pratiche relativamente al processo di acquisizione della cittadinanza per coloro che risiedono da molto tempo nel paese.

La Legge 30 marzo 2012 n. 35 “Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione” ha riconfermato che la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione è concessa in via straordinaria dal Consiglio Grande e Generale.

La nuova Legge dispone che la cittadinanza sammarinese possa essere richiesta dopo 25 anni di residenza continuativa a San Marino (invece che dopo 30 anni come era previsto nella precedente Legge) e dopo 18 anni per chi abita in territorio dalla nascita, riconoscendo la particolare condizione di chi ha vissuto esclusivamente a San Marino e non ha costruito legami diretti e più forti con un altro Stato.

Per i coniugi di cittadino sammarinese la Legge ha riconfermato il periodo continuativo di residenza di 15 anni necessari per richiedere la cittadinanza sammarinese. Nel comma 3 dell'art.2 si è previsto il caso di vedovanza, colmando così quella che per motivi di equità si è considerata una lacuna.

Anche per i minori la Legge ha previsto novità importanti: l'art. 4, infatti, parifica i figli di un solo genitore naturalizzato a quelli di entrambi i genitori naturalizzati, prevedendo che gli effetti della naturalizzazione si estendano immediatamente ai figli minori del genitore naturalizzato che ne abbia fatto domanda, purché siano dimoranti alla data della domanda. La diversa condizione dei genitori prevista dalla Legge del 2000 si ripercuoteva negativamente sui minori tanto da creare una condizione giudicata discriminatoria. Anche il comma 2 del medesimo articolo è ispirato a motivi di equità, in quanto prevede il caso del minore il cui genitore sia deceduto prima di poter presentare la domanda di naturalizzazione per sé e per i figli minori, avendone i requisiti.

In virtù di questa Legge sono stati naturalizzati 222 cittadini maggiorenni.

19 In relazione alle osservazioni conclusive del Comitato (par. 10), si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per abolire *de jure* la norma in base alla quale uno straniero è tenuto a presentare un garante come condizione per poter intentare una causa civile dinnanzi ai tribunali.

L'osservazione conclusiva al paragrafo 10 fa riferimento a un "garante" richiesto nel nostro ordinamento affinché uno straniero possa intentare una causa civile, mentre l'antica norma di diritto comune alla quale si riferisce, ovvero l'istituto della *cautio judicatum solvi in casum succumbentiae*, rappresenta però una garanzia (*guarantee*) e non un garante (*guarantor*).

Tale istituto consisteva nella necessità dello straniero di depositare una somma a titolo di cauzione al momento in cui intentava una causa civile per l'eventuale pagamento delle spese in caso di soccombenza. Si tratta di una norma di diritto comune che non viene più applicata da oltre un secolo ed è pertanto abrogata per desuetudine.

A sostegno di quanto sopra, si noti che l'istituto della *cautio judicatum solvi in casum succumbentiae* sarebbe oltretutto in contrasto con l'articolo 15 della Dichiarazione dei diritti, che recita:

"E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e dinanzi al Collegio Garante della costituzionalità delle norme.

Il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario. La legge assicura la speditezza, la economicità, la pubblicità e la indipendenza dei giudizi.

Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice precostituito per legge, in base a norme non retroattive. La loro applicazione retroattiva è prevista solo nel caso in cui siano più favorevoli.

L'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Ogni forma di limitazione della libertà personale, anche in sede cautelare, è ammessa soltanto in base alla legge."

Diritti delle persone appartenenti a minoranze (Articolo 27)

20 Tenuto conto delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato (par. 16), si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per determinare se esistono minoranze nello Stato parte. Nel caso in cui vi siano minoranze, si prega di indicare le misure adottate per proteggere i loro diritti e di fornire i dati suddivisi per numero, origine e sesso.

Il Governo sammarinese, come ha già più volte indicato, ritiene che non vi siano a San Marino gruppi di persone che costituiscano minoranze nazionali, etniche o religiose, in quanto è dell'opinione che non possano considerarsi tali le persone di cittadinanza non sammarinese che, per lavoro o altre ragioni, immigrano nel territorio del Paese.

Si riscontra, inoltre, che mai alcun individuo o gruppo ha rivendicato il riconoscimento del proprio status di appartenente ad una minoranza nazionale.